



TRIBUNALE DI TARANTO
II Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.6.22;

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti mediante il piano del consumatore presentata nell'interesse di ██████████, assistita dall'avv. Francesca Bommino;

esaminata la relazione particolareggiata redatta dal professionista incaricato con funzioni di organismo di composizione della crisi, dott. Domenico De Bellis;

rilevato che la proposta e la relazione, con le successive integrazioni, sono state comunicate a tutti i creditori, come si risulta dalle ricevute depositate nel fascicolo telematico dal professionista incaricato;

preso atto che alcuna osservazione risulta formulata dai creditori, ancorchè ritualmente notiziati;

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di consumatore, posto che, come attestato dall'O.c.c., l'unico debito oggetto di ristrutturazione, in quanto contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare in data 21.11.2006 con General Electric Capital Bank S.A. (ora Banca Ifis s.p.a.) risulta evidentemente contratto per scopi estranei ad attività professionali o d'impresa;

considerato che la proposta, oltre all'integrale pagamento delle spese di procedura in prededuzione (detratti gli acconti già versati), prevede il parziale e dimidiato soddisfacimento dell'unico creditore ipotecario mediante l'apporto esterno pari ad € 86.075,78 assicurato dai figli della debitrice, tale da garantire il pagamento del detto debito e delle spese di procedura in un'unica soluzione entro dieci giorni dall'omologa;

rilevato quindi che il pagamento del creditore ipotecario risulta rispettoso del termine legale di moratoria *ex art. 8 co. 4 l.s.* e che la proposta di ristrutturazione risulta sottoscritta dai predetti terzi obbligatisi ad assicurare il conferimento delle risorse sufficienti ad assicurarne l'attuabilità, ai sensi dell'*art. 8 co. 2, l.s.*

considerato che l'O.c.c., sulla scorta di considerazioni esaustive ed immuni da vizi logici, ha dato conto nella relazione e nelle successive integrazioni della sostenibilità del piano oltre che delle ragioni dell'indebitamento;

ritenuto, a tale specifico riguardo, che alcun tratto di grave colpa possa essere ravvisato nella situazione di sovraindebitamento della ricorrente, posto che le relative ragioni devono essere agevolmente ravvisate, a seguito del decesso del coniuge (2007) e, soprattutto, dei genitori della debitrice (2020), nel venir meno dei relativi redditi e quindi delle sostanze che assicuravano alla debitrice medesima, inoccupata, il pagamento del mutuo fondiario contratto unitamente al coniuge per l'acquisto della casa di abitazione;

tenuto conto, peraltro, che la ricorrente, inoccupata, risulta allo stato titolare della sola pensione di reversibilità pari ad € 951,79, come tale insufficiente a far fronte al pagamento della rata del mutuo (€ 450) – ora risolto per inadempimento a seguito della decadenza dal beneficio del termine – e nel contempo alle spese per il proprio sostentamento;

preso atto infine dell'assenza di atti in frode ai creditori e considerato, inoltre, che la proposta non si presenta violativa dell'obbligo di soddisfare i crediti impignorabili né il credito per Iva e per ritenute non versate di cui all'art. 7, co. 1, terzo periodo;

ritenuto, in definitiva, che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12-bis, l. n. 3/12;

P.Q.M.

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/12,

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto ai sensi della legge n. 3/12 dalla signora Vernaglione Rosa, disponendo che la debitrice e gli obbligati vi adempiano nei tempi e nei modi ivi indicati;

DISPONE

che il professionista incaricato:

- **vigili** sull'esatto ed integrale adempimento del piano, secondo gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13, l. n. 3/12, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione, a risolvere eventuali difficoltà dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dell'accordo, vigilando in particolare sul relativo esatto adempimento e comunicando senza indugio al Giudice, nonché a creditori, eventuali irregolarità;
- **provveda**, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, alla pubblicazione del presente decreto di omologa sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;
- **richieda** sin d'ora la cessazione della pubblicità degli ulteriori atti del procedimento ove in precedenza disposta;

visto l'art. 12-ter, l. n. 3/12,

PRECISA

che dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che, ad iniziativa dei medesimi creditori, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

Si comunichi all'O.c.c. e per esso agli interessati.

Taranto, 5 luglio 2022.

Il Giudice

Giuseppe De Francesca